

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1782

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **MERLONI, ABETE, MEROLLI**

Presentata il 31 maggio 1984

Modifica dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e riammissione in servizio di magistrati che hanno lasciato l'ordine giudiziario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende proporre una modifica dell'articolo 211 del vigente ordinamento giudiziario allo scopo di renderlo più conforme alle esigenze della magistratura ordinaria.

Attualmente le richieste di riammissione in servizio presentate da magistrati ordinari dimissionari anche al Consiglio superiore della magistratura devono essere respinte, causa il divieto di cui alla norma citata. Questo imperativo è previsto senza eccezioni nel testo originario dell'articolo 211 che risale nella sua prima formulazione alla riforma Oviglio (articolo 159; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2736).

È bene precisare che la legislazione anteriore consentiva la riammissione in ruolo, seppur a determinate condizioni

(articolo 159 e articolo 257, regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626).

Il divieto — come ha avuto modo di rilevare anche il Consiglio superiore della magistratura — oggi appare oltremodo anacronistico e costituisce un ostacolo al superamento delle gravi difficoltà che si incontrano per colmare i vuoti dell'organico della magistratura con personale qualificato.

Esso, inoltre, non è giustificabile in via di principio poiché l'istituto della riammissione in servizio trova generale applicazione nello statuto degli impiegati civili dello Stato (articolo 132, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e nella normativa concernente lo statuto giuridico dei professori universitari (articolo 13, legge 18 marzo 1958, n. 311).

Una prima eccezione all'assoluta categoricità del divieto è stata già apportata dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1979, n. 97, che ha modificato l'articolo 211 consentendo la riammissione in servizio di coloro che siano transitati nelle magistrature speciali ed in esse abbiano prestato ininterrotto servizio.

Il recupero di elementi ancora validi sul piano della preparazione professionale, che aspirino a tornare a svolgere le funzioni di magistrato ordinario, dopo una diversa esperienza, è un tentativo che va sperimentato con maggiore ampiezza, in quanto può offrire risultati molto positivi.

In questo senso, in luogo del vigente divieto dovrebbe essere previsto anche per l'Ordine giudiziario — come indicato dal Consiglio superiore della magistratura — l'istituto della riammissione in servizio.

Con l'approvazione della proposta legislativa in questione — che è altresì in linea con il disegno di legge approvato per la riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati — non sorgerebbe comunque il pericolo di riammissioni indiscriminate, in quanto, com'è noto, l'istituto della riammissione di personale dimissionario è caratterizzato da una piena discrezionalità, che implica, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico concreto, l'adozione di criteri di buona amministrazione, nel senso di stabilire se sussiste, o meno, un attuale pubblico interesse a reinserire il dimissionario nell'organizzazione statutale ed avvalersi delle sue prestazioni.

Inoltre per garantire un più alto livello di professionalità si pone comunque un termine oltre il quale non è più possibile la riammissione in servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A modifica dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati che hanno lasciato volontariamente l'ordine giudiziario, possono essere, a domanda, riammessi in servizio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età.